Legge 6agosto 1990 n. 223

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1990, n. 185, S.O.

---

23. ***Misure di sostegno della radiodiffusione.***

[...]

3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al *comma 1 dell'articolo 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67* , così come modificato dall'*articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n. 250*, nonché quelli di cui agli *articoli 28, 29 e 30 della L. 5 agosto 1981, n. 416* , e successive modificazioni ed integrazioni [(138)].

[...]

NOTE

(138) Comma così sostituito dall'*art. 7, D.L. 27 agosto 1993, n. 323*. Vedi, anche, l'*art. 45, comma 4, L. 23 dicembre 1998, n. 448*, l'*art. 1, commi 461 e 574, L. 23 dicembre 2005, n. 266* e l'*art. 1, comma 1246, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.